

# CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

---

## Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione

### Deliberazione N. 51 del 30/10/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre alle ore 16:00 si è riunito in presenza presso la sede sita in Tarquinia, Via Giuseppe Garibaldi n. 7 e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting il Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 18529 del 23/10/2023, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

Omissis

4) REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE –  
AGGIORNAMENTO NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023)

Omissis

Sono presenti i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	SACCHETTI NICCOLO'	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	MILOZZI RICCARDO	Vice Presidente
<input type="checkbox"/>	ROTA VINCENZINO	Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	ANGELUCCI ANGELO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	CORSETTI CARLO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	DESTRO CLAUDIO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DI LAZZARO PIETRO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DI MUZIO MARINA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	LA ROSA ROSARIA PATRIZIA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	PARENTI NICOLA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SCARABELLO GERMANO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	SCORSOLINI ENRICO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SERAFINI ALESSANDRO	Consigliere

Assiste il Direttore Generale del Consorzio:  
ANDREA RENNA

E' presente il Direttore Amministrativo  
PAOLA CAVALLETTO

E' assente il Revisore dei Conti Unico  
MARCO VILLANI

Assenti giustificati:  
VINCENZINO ROTA – Vice Presidente  
CLAUDIO DESTRO – Consigliere  
ENRICO SCORSOLINI – Consigliere

Assenti ingiustificati:

/

Assume la Presidenza:  
NICCOLO' SACCHETTI

Segretario:  
PAOLA CAVALLETTO

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno:

4) **REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE –  
AGGIORNAMENTO NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;  
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;  
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  
VISTO l'art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;  
RICHIAMATO il Regolamento degli incentivi adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 28/07/2020;  
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

RITENUTO di adottare per il Consorzio di Bonifica Litorale Nord l'aggiornamento del Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche in riferimento alle modifiche normative previste dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

RICHIAMATO l'aggiornamento del Regolamento degli incentivi adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 49 del 25/09/2023;

RITENUTA l'opportunità di approvare l'aggiornamento al Regolamento per attuare le modifiche legislative dettate dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi

### **DELIBERA**

In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato:

DI APPROVARE l'aggiornamento del Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche del Consorzio di Bonifica Litorale Nord che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante.

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii..

LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Niccolò Sacchetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

**IL SEGRETARIO**

(Dott.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

**PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE**

**IL SEGRETARIO**

(Dott.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

**CONSORZIO BONIFICA  
LITORALE NORD**

**CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD**

**ROMA - Via del Fosso di Dragoncello,172**

**REGOLAMENTO  
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

- Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28/07/2020
- Aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 25/09/2023
- Aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 30/10/2023



## Sommario

	Pag.
<b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE.....	3
Art. 3 – DESTINATARI.....	4
Art. 4 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO .....	4
Art. 5 - ATTIVITA' ESCLUSE DALLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE .....	5
<b>CAPO II RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE - LAVORI .....</b>	<b>6</b>
Art. 6 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO.....	6
Art. 7 - DELLE RISORSE FINANZIARIE INCENTIVANTI .....	6
Art. 8 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI.....	6
Art. 9- COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.....	7
<b>CAPO III - RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE -- ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.....</b>	<b>7</b>
Art. 10 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO.....	7
Art. 11 - MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE INCENTIVANTI.....	7
Art. 12 - GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANAZIARIE INCENTIVANTI.....	7
Art. 13 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVOALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO .....	8
<b>CAPO IV - NORME COMUNI.....</b>	<b>8</b>
Art. 14- ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE.....	8
Art. 15- DISCIPLINA DELLA ATTTVITA' SVOLTE IN FORMA MISTA.....	8
Art. 16 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.....	8
Art. 17 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO.....	8
Art. 18 - COINCIDENZA DI FUNZIONI.....	9
Art. 19 - SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE NEL GRUPPO DI LAVORO.....	9
Art. 20 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	9
Art. 21 - FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE .....	10
Art. 22 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE.....	10
Art. 23 - LAVORO STRAORDINARIO E PREMIO DI PRODUZIONE.....	11
Art. 24 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	11



## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 148 del vigente CCNL sottoscritto dalle parti in data 28.09.2016 e si applica ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture a condizione che:
  - siano stati predisposti anche parzialmente dagli uffici tecnici del Consorzio;
  - siano stati finanziati, a totale carico pubblico, nell'ambito di concessioni Comunitarie, dello Stato o della Regione.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, qui indicate come "incentivo per funzioni tecniche" sono destinate per le attività svolte dai dipendenti pubblici indicate nell'allegato I.10 del predetto D.Lgs. ed in particolare per la programmazione della spesa per investimenti, responsabile unico del progetto, collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento), redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione, predisposizione dei documenti di gara, direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione dell'esecuzione, collaboratori del direttore dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità, collaudo statico (ove necessario). Quanto sopra per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Se il Consorzio si avvale di una centrale di committenza può destinare le predette somme o parte di esse o agli incaricati di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Tale somma è calcolata nella misura dell'80% dell'accantonamento previsto ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, corrispondente all' 1,60 % dell'importo a base di affidamento per lavori, servizi e forniture, Iva esclusa e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso, e deve essere prevista in sede di programmazione dell'investimento all'interno del quadro economico, nella parte relativa alle somme a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

### ART. 2- QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse finanziarie per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 sono costituite ed alimentate da una somma massima pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di affidamento di ciascun appalto di opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. L'80% (ottanta per cento) di tali somme come sopra computato, pari all' 1,60% dell'importo posto a base di affidamento, costituiscono le "**risorse finanziarie per le funzioni tecniche**" e sono ripartite tra il personale dipendente direttamente coinvolto, con le modalità specificate nel presente Regolamento.
3. Il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per funzioni tecniche come sopra computate, pari allo 0,40% dell'importo posto a base di affidamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituiscono le "**risorse finanziarie per l'innovazione**" e sono destinate esclusivamente ai



fini di cui all'art. 45 comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023.

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta sono inseriti nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso. Detti importi devono essere previsti sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in bilancio deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del quadro economico.

### **ART. 3 - DESTINATARI**

1. La quota di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice dei contratti), calcolata nella misura dell'80% dell'accantonamento previsto alla medesima disposizione, è destinata ad incentivare l'attività dei dipendenti dell'ente che svolgono, per ciascuna procedura, funzioni tecniche.
2. Sono destinatari della suddetta quota i seguenti soggetti:
  - il responsabile unico del procedimento;
  - i soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
  - i soggetti che effettuano la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 42 del codice dei contratti, i soggetti che effettuano la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, i soggetti che effettuano la redazione del progetto esecutivo ed i soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara nei termini di cui agli artt. 52, 53 e 54 del codice dei contratti;
  - i soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione, della direzione operativa incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, delle verifiche di conformità e delle operazioni di collaudo;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Tra i collaboratori del Responsabile del Procedimento vanno ricompresi coloro che seguono l'iter istruttorio ed amministrativo, ivi compreso l'affidamento, i rapporti con il Concedente nonché coloro che seguono la procedura e la definizione topografico catastale degli espropri e delle servitù.
4. Tra i collaboratori della Direzione lavori vanno ricompresi gli assistenti di cantiere e comunque coloro che seguono la procedura della contabilità e l'assistenza alle operazioni di collaudo in corso d'opera o finale.

### **ART. 4 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. All'atto di inserimento dell'opera, del servizio o fornitura nelle schede della relativa programmazione il Dirigente competente, tenuto conto della struttura organizzativa e delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura predisporre una scheda (allegato A al presente regolamento) dove sono individuati:
  - il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori;
  - il Progettista ed i suoi collaboratori;
  - il Direttore dei Lavori (o direttore della esecuzione dei contratti per servizi e forniture) ed i suoi collaboratori;
  - il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
  - gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione;
  - il collaudatore statico;
  - gli incaricati della verifica dei progetti;



- gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - gli incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara;
- oltre ad essere definite:
- le prestazioni che, in relazione alla particolare tipologia o importo del lavoro, si presume non vengano svolte;
  - eventuali ricorsi a collaborazioni esterne e la loro incidenza sulle attività incentivate;
  - il grado di complessità del progetto e la relativa motivazione;
  - l'importo complessivo dell'incentivo, le quote presunte di incentivo spettanti a ciascun soggetto, le quote presunte di incentivo non assegnate;
  - il tempo previsto per l'ultimazione di ogni attività che viene incentivata.
2. Ove necessario il Dirigente competente, al termine dei lavori e prima dell'erogazione dell'incentivo potrà proporre motivate rettifiche alle schede già approvate mediante un nuovo provvedimento dell'organo amministrativo.
  3. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento dell'organo amministrativo, previa compilazione della suddetta scheda predisposta dal Dirigente competente della singola procedura, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo identificando il ruolo di ciascun soggetto destinatario e degli eventuali collaboratori.
  4. A tutti i destinatari delle risorse finanziarie incentivanti individuate dal provvedimento suddetto sarà conferito formale incarico, con indicazione delle attività che dovranno essere svolte e delle corrispondenti quote delle risorse da corrispondere che saranno riverificate alla fine della prestazione effettivamente svolta;
  5. Nella lettera di incarico il Dirigente competente dichiarerà l'avvenuta verifica del possesso della qualificazione ed esperienza professionale da parte del dipendente, riscontrabili in base al curriculum professionale, tali da poter giustificare l'affidamento dell'incarico e lo svolgimento delle specifiche attività richieste, nonché la verifica dell'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e ss.mm.ii.;
  6. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento devono essere sottoscritti dai dipendenti che li hanno redatti e contenere l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, detti elaborati possono essere utilizzati dai dipendenti ai fini dell'inserimento nel proprio curriculum professionale;
  7. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, se possibile, ai criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
  8. Eventuali modifiche alla composizione della struttura del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente competente, con ulteriore provvedimento dell'organo amministrativo dando conto delle sopraggiunte esigenze. Nel provvedimento si deve dare atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite agli altri componenti della struttura del gruppo di lavoro.
  9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Il Responsabile che attribuisce l'incarico è tenuto ad accertare l'eventuale sussistenza delle citate situazioni.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' ESCLUSE DALLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE**

1. Non incrementano le risorse finanziarie per le funzioni tecniche:



- a) I lavori di importo inferiore ad € 40.000;
- b) I servizi di importo inferiore ad € 40.000;
- c) Gli acquisti di beni di importo inferiore ad € 40.000;
- d) I contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56.



## CAPO II – RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE - LAVORI

### ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Presupposto per la destinazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici;
2. Per interventi di importo inferiore a € 100.000 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
3. L'incentivo è previsto anche per gli interventi dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 140 del Codice dei contratti.

### ART. 7 - GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE INCENTIVANTI

1. Ai fini della graduazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche per i lavori viene fatto riferimento, per un verso al grado di complessità dell'opera, e per altro, agli scaglioni di importi per l'affidamento dei lavori stabiliti dall'art. 50 del codice.
2. Per le opere in lotti di qualunque entità e per quelle il cui importo dei lavori è compreso tra € 40.000 e € 350.000 a prescindere dal grado di complessità dell'opera è stabilita un'aliquota fissa del 2%;
3. Per le opere il cui importo dei lavori è superiore ad € 350.000 l'aliquota si ottiene aggiungendo una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) ed una di quelle di cui al punto b):
  - a. Aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come segue:
    - 0,90% per lavori da € 350.000 e fino ad € 1.000.000;
    - 0,85% per lavori superiori a € 1.000.000 e fino all'importo della soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
    - 0,80% per lavori eccedenti la soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs, 36/2023;
  - b. Aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come segue:
    - 0,90% per progetti che presentano un rilevante grado di complessità;
    - 0,85% per progetti che presentano un grado di complessità medio;
    - 0,80% per progetti che presentano un normale grado di complessità.
4. Il grado di complessità è dichiarato e motivato nella scheda di cui all'art. 3 sulla base dei seguenti parametri:
  - multidisciplinarietà del progetto: alla redazione del progetto concorrono diverse specializzazioni e lo stesso è costituito da più elaborati specialistici che richiedono consistenti attività di coordinamento nella fase esecutiva;
  - soluzioni tecnico progettuali: adozione di soluzioni progettuali richiedenti studi ed indagini complesse o l'impiego di tecniche costruttive o materiali innovativi.

### ART. 8 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice dei contratti contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di affidamento. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare le risorse finanziarie per funzioni tecniche quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo.



## ART. 9 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, definiti in base alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, secondo lo schema di seguito riportato:

N.	LAVORI	%
1	RUP	15
2	Collaboratori del RUP*	6
3	Progettista	15
4	Collaboratori del Progettista*	8
5	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	3
6	Direttore Lavori	15
7	Collaboratori del Direttore Lavori*	7
8	Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	6
9	Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	8
10	Collaudo statico**	5
11	Incaricati della verifica dei progetti	4
12	Incaricati della programmazione della spesa per investimenti	3
13	Incaricati della predisposizione e del controllo della documentazione e delle procedure di gara	5
	TOTALE	100

\*Nel caso non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

\*\*Nel caso di collaudo statico non necessario la relativa quota è assorbita dalla Direzione Lavori e ripartita equamente tra i collaboratori se presenti.

## CAPO III - RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

### ART. 10 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Presupposto per la destinazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. L'incentivo viene corrisposto solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

### ART. 11- MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE INCENTIVANTI

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture ed ai servizi è quantificato in fase di progettazione o di programmazione della spesa ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'ente ed il



contributo IRAP e confluisce nelle risorse finanziarie per funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente regolamento.

**ART. 12 - GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE INCENTIVANTI**

1. Ai fini della graduazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche per i servizi e le forniture viene fatto riferimento agli scaglioni di importi per l'affidamento di servizi e forniture stabiliti dall'art. 14 del codice dei contratti pubblici.
2. Per le acquisizioni di servizi e forniture in lotti di qualunque entità e per quelle il cui importo è inferiore a € 150.000 è stabilita un'aliquota fissa del 2%.
3. Per le acquisizioni di servizi e forniture il cui importo è superiore ad € 150.000, l'aliquota è così stabilita:
  - 1,90% per importi superiori ad € 150.000 ed inferiori ad € 1.000.000;
  - 1,80% per importi da € 1.000.000 e fino all'importo della soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
  - 1,60% per importi superiori alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs, 36/2023



### **ART. 13 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, definiti in base alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, secondo lo schema di seguito riportato:

<b>N.</b>	<b>SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>%</b>
1	RUP	25
2	Collaboratori del RUP*	15
3	Direttore della esecuzione dei contratti	20
4	Collaboratori del Direttore della esecuzione dei contratti*	7
5	Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	12
6	Incaricati della programmazione della spesa per investimenti	6
7	Incaricati della predisposizione e del controllo della documentazione e delle procedure di gara	15
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

\*Nel caso non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

### **CAPO IV - NORME COMUNI**

#### **ART. 14 - ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE**

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 ultimo periodo del Codice dei contratti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale; ove intere fasi siano svolte da personale con qualifica dirigenziale, le relative quote di incentivo non costituiscono economie, ma incrementano le risorse finanziarie per le funzioni tecniche.

#### **ART. 15 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORMA MISTA**

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante, che costituisce economia delle risorse finanziarie per funzioni tecniche. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal R.U.P. d'intesa con il Dirigente responsabile del settore cui compete la singola procedura.

#### **ART. 16 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO**

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

#### **ART. 17 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento dei lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo della documentazione e delle procedure di gara, l'incentivo riferito al personale incaricato di tale fase è ridotto di una quota, come determinata nella tabella di seguito riportata.



2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, l'incentivo riferito al direttore dei lavori o al direttore operativo ed al R.U.P. ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota, come determinata nella tabella di seguito riportata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento, l'incentivo riferito al direttore dei lavori o al direttore operativo, al R.U.P. ed al collaudatore se individuato, è ridotto di una quota, come determinata nella tabella di seguito riportata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo della documentazione e delle procedure di gara, l'incentivo riferito al personale incaricato di tale fase è ridotto di una quota, come determinata nella tabella di seguito riportata.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione di contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alla modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla direzione dell'esecuzione, al R.U.P. ed ai suoi collaboratori, è ridotto di una quota, come determinata nella tabella di seguito riportata.

<b>TIPOLOGIA INCREMENTO</b>	<b>MISURA DELL'INCREMENTO</b>	<b>RIDUZIONE INCENTIVO</b>
TEMPI DI ESECUZIONE	DAL 21% AL 50% DEL TEMPO CONTRATTUALE	20%
TEMPI DI ESECUZIONE	OLTRE IL 50% DEL TEMPO CONTRATTUALE	40%
COSTI DI REALIZZAZIONE	DAL 21% AL 50% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	20%
COSTI DI REALIZZAZIONE	OLTRE IL 50% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	40%

#### **ART. 18 - COINCIDENZA DI FUNZIONI**

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

#### **ART. 19 - SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE NEL GRUPPO DI LAVORO**

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente inserito nel gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente competente mediante proposta di provvedimento all'organo amministrativo.

#### **ART. 20 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La liquidazione dell'incentivo viene effettuata alle seguenti scadenze:

A. LAVORI:

- le quote di cui alla tabella dell'art. 9 nn. 3, 4, 5, 11, 12 e 13, successivamente al provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
- il 50 % delle quote di cui alla tabella dell'art. 9 nn. 1, 2 successivamente al provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
- il 50 % delle quote di cui alla tabella dell'art. 9 nn. 1, 2, successivamente al provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- le quote di cui alla tabella dell'art. 9 nn. 6, 7, 8, 9 e 10, successivamente al provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.



## B. SERVIZI

- le quote di cui alla tabella dell'art. 13 nn. 6 e 7 successivamente al provvedimento di aggiudicazione del servizio;
- il 50 % delle quote di cui alla tabella dell'art. 13 nn. 1, 2, successivamente al provvedimento di aggiudicazione del servizio;
- il 50 % delle quote di cui alla tabella dell'art. 13 nn. 1, 2, successivamente al provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio o di liquidazione, nel caso di servizi che prevedano il pagamento di canoni periodici, dell'ultimo canone;
- le quote di cui alla tabella dell'art. 13 nn. 3, 4 e 5, successivamente al provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio o di liquidazione, nel caso di servizi che prevedano il pagamento di canoni periodici, dell'ultimo canone;

## C. FORNITURE

- le quote di cui alla tabella dell'art. 13 nn. 6 e 7 successivamente al provvedimento di aggiudicazione della fornitura;
- il 50 % delle quote di cui alla tabella dell'art. 13 nn. 1, 2, successivamente al provvedimento di aggiudicazione della fornitura;
- il 50 % delle quote alla tabella dell'art. 13 nn. 1, 2, successivamente al provvedimento di liquidazione del saldo della fornitura;
- le quote di cui alla tabella dell'art. 13 nn. 3, 4 e 5, successivamente al provvedimento di liquidazione del saldo della fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene con provvedimento dell'organo amministrativo, previa relazione del Dirigente competente della singola procedura che accerta le attività svolte dal gruppo di lavoro individuato.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
4. Il Dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
5. La corresponsione dell'incentivo spettante avviene nei tempi stabiliti dall'ente, solitamente con il primo stipendio utile successivo alla data della detta determinazione.
6. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 4 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano le risorse finanziarie per l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto dell'organo amministrativo dell'ente.

## **ART. 21- FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE**

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.



2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **ART. 22- PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - della completezza della funzione svolta;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

#### **ART. 23 - LAVORO STRAORDINARIO E PREMIO DI PRODUZIONE**

1. Il personale coinvolto nelle attività incentivate, durante il periodo di esecuzione di dette attività, potrà usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione scritta del rispettivo Dirigente e per attività non inerenti a quelle incentivate.
2. Le attività incentivate di cui al presente regolamento non possono essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del premio di risultato inserito nella contrattazione integrativa aziendale di cui all'art. 147 del vigente CCNL 28/09/2016.

#### **ART. 24 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il regolamento si applica a tutte le procedure successive alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n° 36.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi contestualmente abrogate le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.





OGGETTO:													
CUP:													
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA													
GRADO DI COMPLESSITA'		(art. 7 comma 3 punto b - aliquota complessività opera: %)										MOTIVAZIONE:	
CALCOLO INCENTIVO:													
IMPORTO TOTALE INCENTIVO													
PRESTAZIONE		INCARICATO										TEMPI PREVISTI PER LA FASE PRESTAZIONALE	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO													
COLLABORATORI													
PROGETTISTA				P. DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		7,00%							
				P. ESECUTIVO		8,00%							
COLLABORATORI				P. DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		4,00%							
				P. ESECUTIVO		4,00%							
COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE						3,00%							
DIRETTORE DEI LAVORI						15,00%							
COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE						6,00%							
COLLABORATORI						7,00%							
VERIFICA PROGETTO						4,00%							
PROGRAMMAZIONE SPESAINVEST.						3,00%							
PREDISPOSIZIONE/CONTROLLO PROCEDURA GARA						5,00%							
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO						8,00%							
COLLAUDO STATICO						5,00%							
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO ( ) ( )													

